



# **COMUNE DI LEFFE**

## **PROVINCIA DI BERGAMO**

### **REGOLAMENTO COMUNALE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE**

## CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### ART. 1 - OBIETTIVI E FINALITA'

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo "113. *Incentivi per funzioni tecniche*", del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dall'articolo 76 del D.Lgs 19 aprile 2017 n. 56, di seguito denominato "Codice" e si applica per le funzioni svolte dal personale interno dell'Amministrazione Comunale di Leffe, esclusivamente per le attività di:

- Responsabile unico del procedimento;
  - Programmazione della spesa per investimenti;
  - Verifica preventiva dei progetti;
  - Predisposizione e controllo delle procedure di bando;
  - Predisposizione e controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici;
  - Direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione (per le acquisizioni di beni e servizi);
  - Di collaudo tecnico amministrativo (per i lavori) ovvero di verifica di conformità (per le acquisizioni di beni e servizi);
  - Di collaudatore statico;
  - Di collaborazione nelle precedenti attività;
- ove necessarie per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

### ART. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice, è costituito da una percentuale dell'importo posto a base di gara di un'opera o lavoro, servizio, fornitura, graduata secondo quanto specificato dai successivi articoli.
2. Il fondo di cui al comma 1 è riconosciuto per l'attività del responsabile unico del procedimento e dei soggetti che svolgono le funzioni tecniche elencate all'articolo 1 del presente regolamento.
3. Il fondo di cui al comma 1 è riconosciuto nei seguenti casi:
  - Per servizi/forniture di importo a base d'asta superiore a € 40.000,00, quando il capitolato d'appalto e i documenti necessari a predisporre l'affidamento e lo svolgimento degli stessi servizi/forniture, sono stati formalmente approvati e posti a base di gara;
  - Per i lavori, quando il progetto per l'esecuzione delle opere, sia stato formalmente approvato e posto a base di gara.

## CAPO II - FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE

### ART. 3 - COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO

1. L'Amministrazione Comunale destina ad un "**Fondo incentivante per le funzioni tecniche**", risorse finanziarie in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di un lavoro, servizio, fornitura, comprensivi degli oneri della sicurezza e al netto dell'I.V.A.

### ART. 4 - PERCENTUALE EFFETTIVA DEL FONDO

1. La percentuale effettiva del fondo, di cui all'articolo 3, comma 1, è calcolata sull'importo posto a base di gara, comprensivo degli oneri della sicurezza, aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori da affidare separatamente

dall'appalto principale o in economia, in ogni caso al netto dell'I.V.A. e delle spese tecniche. In particolare:

- a) Per importi a base di gara fino ad euro 500.000 l'incentivo è attribuito in ragione del 2%;
  - b) Per importi a base di gara oltre euro 500.000 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,8%;
2. L'importo del fondo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
  3. Le somme occorrenti per la costituzione e accantonamento del fondo incentivante per le funzioni tecniche sono previste, distintamente, nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico di ciascun lavoro, servizio, fornitura.

#### **ART. 5 – SUDDIVISIONE IN LOTTI**

1. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" (articolo 3, lett gg), ovvero "prestazionale" (articolo 3, lett. ggggg).

#### **ART. 6 – DISCIPLINA DELLE VARIANTI**

1. Le varianti conformi all'articolo 106, comma 1, del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L' incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.
2. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'articolo 106 del Codice.

#### **ART. 7 – CENTRALI DI COMMITTENZA**

1. Per i compiti svolti dal personale di una Centrale Unica di Committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della Centrale Unica di Committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto dell'incentivo previsto al precedente art.4.
2. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale.

### **CAPO III -RIPARTIZIONE DEL FONDO**

#### **ART. 8 - PERCENTUALE DESTINATA ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO**

1. L'80% delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del Capo II è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento nei successivi articoli, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'articolo 1 del presente regolamento. Gli importi sono comprensivi anche dell'Irap, degli oneri previdenziali e assistenziali, a carico dell'Amministrazione Comunale.

#### **ART. 9 - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI**

1. L'affidamento dell'attività di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione, è effettuata dal Responsabile del Servizio preposto con atto formale. In assenza di un atto formale di nomina, il RUP è il Responsabile del Servizio preposto. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.
2. Gli affidamenti delle restanti attività di che trattasi sono conferiti, sentito il responsabile unico del procedimento, con determinazione del Responsabile del Servizio preposto, garantendo ove possibile una opportuna rotazione, e tenendo conto delle professionalità presenti all'interno dell'Amministrazione e delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.
3. Lo stesso Responsabile può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il responsabile unico del procedimento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto sino a quel momento.
4. L'atto di conferimento degli incarichi, che può coincidere con la determina a contrarre, deve riportare:
  - a) L'importo complessivo del lavoro, servizio, fornitura;
  - b) Il nominativo del/i dipendente/i incaricato/i delle attività tecniche di cui all'articolo 1, nonché del personale che partecipa o collabora a dette attività, indicando i compiti affidati a ciascuno secondo le indicazioni del presente regolamento;
  - c) I termini delle prestazioni di cui al successivo articolo 11, comma 1.
5. Nell'attribuzione di tali incarichi si dovrà tenere conto dei carichi di lavoro già assegnati e dei risultati conseguiti in attività pregresse. Ai singoli dipendenti potranno essere attribuite più mansioni se compatibili fra loro. Per esigenze particolari o per difficoltà connesse a vacanze di organico o a carichi di lavoro, possono essere inseriti nei gruppi di lavoro anche dipendenti sia tecnici che amministrativi di altri Settori. Nel caso in cui il conferimento di incarico riguardi personale appartenente ad altro Settore, il relativo provvedimento è adottato di concerto con il Responsabile del Settore coinvolto. Il personale incaricato deve possedere i requisiti professionali previsti dalle vigenti normative e le necessarie competenze in relazione al lavoro, servizio, fornitura e delle procedure amministrative e contabili da svolgere. L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti di istituto.
6. Partecipano alla ripartizione del fondo:
  - a) Il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di **Responsabile unico del procedimento**;
  - b) Il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di **Programmazione della spesa per investimenti**;
  - c) Il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di **Verifica preventiva dei progetti**;
  - d) Il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di **Predisposizione e controllo delle procedure di bando**;
  - e) Il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di **Predisposizione e controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici**;
  - f) Il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di **Direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione (per le acquisizioni di beni e servizi)**;

- g) Il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di **collaudo tecnico amministrativo (per i lavori) ovvero di verifica di conformità (per le acquisizioni di beni e servizi)**;
- h) Il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di **collaudatore statico**;
- i) Il personale al quale formalmente è stato affidato l'incarico di **collaborare con il personale nominato alle precedenti lettere**, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale.

#### ART. 10 - RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

- La ripartizione dell'incentivo è operata dal Responsabile del Servizio preposto, secondo le percentuali definitive, oscillanti tra le quote minime e massime stabilite nel successivo comma, tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera o della natura delle attività.
- L'incentivo è attribuito secondo la seguente ripartizione riportata in tabella:

Attività	% min	% max	Prestazione	Ruolo	% min	% max
Responsabile unico del procedimento	5	60	Art. 31 del Codice	RUP	10	100
				Collaboratore tecnico	0	90
				Collaboratore amministrativo	0	30

Attività	% min	% max	Prestazione	Ruolo	% min	% max
Programmazione della spesa per l'investimento	5	30	Art. 21 del Codice	Collaboratore tecnico	10	100
				Collaboratore amministrativo	0	90

Attività	% min	% max	Prestazione	Ruolo	% min	% max
Verifica preventiva del progetto	0	15	Art. 26, c. 6 lett. c) e d) del Codice	Collaboratore tecnico	10	100
				Collaboratore amministrativo	0	90

Attività	% min	% max	Prestazione	Ruolo	% min	% max
Predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici	5	15	Art. 113 del Codice	Collaboratore tecnico	10	100
				Collaboratore amministrativo	0	90

Attività	% min	% max	Prestazione	Ruolo	% min	% max
Direzione dei lavori ovvero	15	60	Art. 101 del	Direttore dei lavori/esecuzione	10	100

direzione dell'esecuzione			Codice	Collaboratore tecnico	0	90
				Collaboratore amministrativo	0	30

Attività	% min	% max	Prestazione	Ruolo	% min	% max
Collaudo tecnico-amministrativo ovvero verifica	5	10	Art. 102 del Codice	Collaudatore	40	100
				Collaboratore tecnico	0	90
				Collaboratore amministrativo	0	30

Attività	% min	% max	Prestazione	Ruolo	% min	% max
Collaudo statico	5	10	Art. 102 del Codice	Collaudatore	40	100
				Collaboratore tecnico	0	90
				Collaboratore amministrativo	0	30

3. È possibile attribuire una maggiorazione alle percentuali indicate al comma 2, comunque non eccedenti il limite massimo dell'incentivo previsto dall'articolo 3, qualora venga attestata dal responsabile del servizio una complessità dell'attività, non prevedibile, espletata dal personale incaricato che giustifichi tale maggiorazione.
4. L'attribuzione del maggior incentivo deve essere disposta dal responsabile del servizio di cui al comma 1, a seguito di proposta espressamente ed adeguatamente motivata del responsabile del procedimento.

#### **ART. 11 - TERMINI PER LE PRESTAZIONI**

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile unico del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le singole attività, previsti da disposizioni legislative, regolamentari e/o da disposizioni della Stazione Appaltante. I termini per la direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato alla ditta appaltante; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 102 del codice e dalle relative norme regolamentari vigenti.

2. Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

#### **ART. 12 - RIDUZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE - PENALI**

1. Il responsabile del servizio, previo contraddittorio con le parti interessate, non corrisponde alcun incentivo in caso di errori od omissioni (come definitivi dal codice) compiuti da parte del personale incaricato delle attività di cui all'articolo 9.
2. Qualora si verificassero incrementi dei tempi per le attività previste dall'articolo 2 si applicano le seguenti penali:
  - a) incremento dei tempi fino al 25% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
  - b) incremento dei tempi fino al 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
  - c) incremento dei tempi oltre il 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 50%.
3. Qualora si verificassero incrementi dei costi previsti dal quadro economico della singola opera o lavoro, servizio e fornitura, depurato del ribasso d'asta offerto, per le attività previste dall'articolo 2 si applicano le seguenti penali:
  - a) incremento dei costi fino al 25% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
  - b) incremento dei costi fino al 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
  - c) incremento dei costi oltre il 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 50%;
4. Qualora si verificassero sia incrementi di tempi che di costi rispetto il quadro economico per le attività previste dall'articolo 2 si applicano le seguenti penali:
  - a) incremento dei tempi e dei costi fino al 25%: riduzione dell'incentivo pari al 15%;
  - b) incremento dei tempi e dei costi fino al 50%: riduzione dell'incentivo pari al 30%;
  - c) incremento dei tempi e dei costi oltre il 50%: riduzione dell'incentivo pari al 60%.
5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 107 del Codice.

#### **ART. 13 - CORRESPONSIONE ED EROGAZIONE DELL'INCENTIVO**

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Responsabile del Servizio preposto, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati. Tale verifica avviene sulla base di una relazione a lui presentata dal responsabile unico del procedimento in cui sono specificate le attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento.
2. Nel caso in cui il Responsabile del Servizio preposto fosse anch'esso beneficiario dell'incentivo, la corresponsione dell'incentivo - previo accertamento positivo dell'attività svolta dai dipendenti interessati mediante relazione predisposta dallo stesso Responsabile - viene disposta dal Segretario.
3. L'erogazione del compenso viene effettuata in unica soluzione all'approvazione dello stato finale e dei collaudi/regolare esecuzione ovvero verifica di conformità, per tutte le attività espletate.

#### **ART. 14 - IMPORTO MASSIMO ANNUALE DELLE SOMME CORRISPOSTE**

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

#### **ART. 15 - INCREMENTO DELLA QUOTA DEL FONDO**

1. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti incaricati, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, ovvero prive dell'accertamento di cui all'articolo 13, comma 1, incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 3.
2. Il fondo di cui all'articolo 3 viene incrementato altresì dalle quote di incentivo non distribuite al personale interno a seguito dell'applicazione di eventuali penalità di cui all'articolo 12 e da eventuali disposizioni normative vigenti, in materia di incentivazione, che escludono determinate qualifiche professionali.

#### **ART. 16. - ORE DI LAVORO STRAORDINARIO**

1. Il personale che partecipa alla ripartizione dell'incentivo, che dovesse su autorizzazione del Responsabile preposto, prestare ore di lavoro straordinario, ritenute necessarie, dal responsabile unico del procedimento, per il rispetto della tempistica di cui all'articolo 11, non ne può richiedere la retribuzione ma solo il recupero delle stesse.
2. Il personale avrà la facoltà di chiedere la retribuzione delle ore di lavoro straordinario, solo nel caso in cui i relativi progetti non vengano posti a base di gara, per cause non imputabili al personale stesso.

### **CAPO IV - FONDO PER L'INNOVAZIONE**

#### **ART. 17 - PERCENTUALE DEL FONDO PER L'INNOVAZIONE**

1. Il 20% delle risorse finanziarie del fondo di cui all'articolo 3, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

### **CAPO V - NORME FINALI**

#### **ART. 18 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

1. Il Responsabile preposto verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.
2. Il Responsabile preposto dispone altresì, con proprio provvedimento, l'eventuale incremento della quota del fondo, secondo l'articolo 15, nonché la quota del fondo per l'innovazione, secondo l'articolo 17, nei corrispondenti capitoli di entrata e spesa.
3. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio comunale.



4. Per tutto quanto non previsto o specificato nel presente regolamento sarà fatto riferimento al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. nonché al vigente regolamento di esecuzione ed attuazione.
5. Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali.